



**RUZZO RETI S.P.A.
TERAMO**

In house providing

Member of CISQ Federation



OGGETTO: Monitoraggio partecipate: trasmissione atti.

RUZZO RETI S.P.A.

Titolario: 01.01.05 - Verso: Usc

Prot. n° 0044967

Data Protocollo: 05/12/2019



Ai Sigg.ri Sindaci dei seguenti Comuni Soci:

ALBA ADRIATICA
ANCARANO
BASCIANO
BELLANTE
CAMPLI
CANZANO
CASTEL CASTAGNA
CASTELLALTO
CASTELLI
CELLINO ATTANASIO
CERMIGNANO
CIVITELLA DEL TRONTO
COLLEDARA
COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORROPOLI
CORTINO
CROGNALETO
GIULIANOVA
MARTINSICURO
MONTORIO AL VOMANO
MORRODORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
NERETO
NOTARESCO
PENNA S. ANDREA
ROCCA S. MARIA
ROSETO DEGLI ABRUZZI
SANT'OMERO
S. EGIDIO ALLA VIBRATA
TORANO NUOVO
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
VALLE CASTELLANA

Società a capitale interamente pubblico sottoposta al controllo analogo dell'ATO N. 5 TE

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 N. 30948/14/S

Via Nicola Dati, 18 - 64100 Teramo - Tel. 0861.3101 - www.ruzzo.it - C.F. P. IVA 01522960671

Posta certificata: protocollo@ruzzocert.it

In allegato si rimette la "relazione sul governo societario", approvata dal Consiglio di Amministrazione di questa Società nella seduta del 31 ottobre u.s. e disponibile sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Cordiali saluti


LA PRESIDENTE
(Avv. Alessia Cognitti)



Relazione sul governo societario

redatta ai sensi dell'articolo 6, 4° comma, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175

La Società **RUZZO RETI S.P.A.**, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a

registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 31 ottobre 2019 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha **individuato un indicatore** che consenta la valutazione complessiva degli equilibri aziendali (economico, patrimoniale e finanziario) e conseguentemente che consenta di valutare nel complesso il **rischio da crisi aziendale**.

2.1. L'indicatore complessivo del rischio da crisi aziendale.

L'indicatore complessivo del rischio da crisi aziendale (K) è la somma dei seguenti sei rapporti, ciascuno di essi moltiplicato per un determinato fattore di peso (il totale dei fattori di peso è pari a 10).

A: Indicatore di stabilità finanziaria

Esso è pari al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Attivo corrente} - \text{Passivo corrente}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Il fattore di peso è di 1,2/10.

Tale indicatore esprime per ogni unità di euro di patrimonio, la liquidità assorbita o generata dal capitale circolante che si manifesta entro i dodici mesi successivi.

Il trend dell'indicatore è positivo se il risultato è crescente (a parità di patrimonio netto).

Se le passività correnti fossero maggiori delle attività correnti, l'indice diventerebbe (anche pesantemente) negativo.

B): Indicatore della capacità di autofinanziamento

Esso è pari al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Risultato dell'esercizio} + \text{ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni}}{\text{Valore della produzione}}$$

Il fattore di peso è di 1,5/10.

Tale indicatore in esame esprime l'autofinanziamento stretto (o cash flow stretto) generato o assorbito dalla gestione corrente.

È fondamentale (a parità di ogni altra considerazione) che il trend dell'indicatore registri nel tempo un andamento positivo e crescente.

C): Indicatore di redditività gestionale

Esso è pari a al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Risultato operativo netto (EBIT)}}{\text{Valore della produzione}}$$

Il fattore di peso è di 1,3/10.

Esso esprime il risultato della gestione operativa (positivo o negativo) sul valore della produzione.

Se il risultato operativo netto è negativo, l'indice assumerebbe segno negativo.

Il risultato operativo netto coincide con la differenza tra il valore della produzione (classe A di conto economico) e i costi totali di produzione (classe B), con esclusione dei proventi e oneri straordinari o rientranti nella gestione accessoria/patrimoniale.

A parità di condizioni il trend deve risultare positivo e crescente.

D): Indice di patrimonializzazione

Esso è pari a al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Patrimonio netto}}{\text{Capitale di terzi}}$$

Il fattore di peso è di 3,0/10.

Esso esprime l'indice di indebitamento "rovesciato" e cioè per ogni unità di euro di capitale dei terzi quant'è l' apporto del patrimonio netto.

Il capitale dei terzi è pari al passivo di stato patrimoniale al netto del patrimonio netto (art. 2424 codice civile), mentre quest' ultimo è generato dalla somma del capitale sociale, delle riserve e del risultato di esercizio.

È necessario che il trend di detto indicatore registri un incremento più che proporzionale del numeratore rispetto al denominatore.

E): Indice di intensità di utilizzo delle attività patrimoniali

Esso è pari a al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Valore della produzione}}{\text{Totale attivo}}$$

Il fattore di peso è di 1,50/10.

Esso esprime il rapporto tra la generazione del valore della produzione ed un'unità di euro investito.

Il trend deve presentare un andamento dell'indicatore crescente.

F) Indice di redditività netta della gestione

Esso è pari al seguente rapporto:

$$\frac{\text{Risultato dell'esercizio}}{\text{Valore della produzione}}$$

Il fattore di peso è di 1,50/10.

Esso esprime l'incidenza del risultato di esercizio (dopo le imposte di competenza) sul valore della produzione.

Una perdita di esercizio provocherebbe un segno negativo dell'indicatore.

Il trend deve risultare positivo e crescente.

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) si determina quindi applicando la seguente formula:

$$K = (A \times 1,20) + (B \times 1,50) + (C \times 1,30) + (D \times 3,00) + (E \times 1,50) + (F \times 1,50)$$

Il grado di rischio da crisi aziendale e il grado di equilibrio economico-finanziario-patrimoniale si misurano secondo la scala tassonomica sottoindicata:

Valore di K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
$K \geq 3,00$	Basso	Buon grado di equilibrio
$1,50 < K < 3,00$	Medio	Medio grado di equilibrio
$K \leq 1,50$	alto	Basso grado di equilibrio

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza, almeno semestrale, un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 31 ottobre 2019 si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018 sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La **Ruzzo Reti SPA**, società acquedottistica nata nel giugno del 2003, gestisce il servizio idrico integrato per 39 dei 40 comuni facenti parte del sub-ambito Teramano, ad esclusione del comune di Fano Adriano che lo gestisce in proprio.

La Ruzzo Reti Spa, oggi, impegna quotidianamente le proprie risorse tecniche, umane e finanziarie al fine di salvaguardare la gestione idrica come risorsa ambientale, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della legge Galli (L. 5 gennaio 1994, n. 36, recepita in toto dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Codice dell'ambiente") che sancisce come «qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».

La società è vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale Teramano. Il patrimonio che tutela e amministra è antico, ma la storia della Ruzzo Reti Spa è piuttosto recente. La società acquedottistica ha visto la luce in seguito all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, in ossequio alla quale gli enti locali partecipanti al Consorzio ACAR scissero l'azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo in due società di capitali distinte: la Ruzzo Reti Spa, proprietaria ed amministratrice di tutto il patrimonio, e la Ruzzo Servizi SpA., gestore del servizio idrico.

Successivamente, con atto di fusione del 9 maggio 2008, la Ruzzo Reti ha incorporato la Ruzzo Servizi e, con atto di fusione dell'8 marzo 2010, anche la controllata SPT (Servizi Pubblici Teramani Spa).

Con questa ulteriore fusione, le attività relative a depurazione delle acque e fognatura sono passate sotto il controllo della Ruzzo Reti, che dunque gestisce il servizio idrico integrato nella sua totalità, a cominciare dalla progettazione e dalla costruzione di tutti gli impianti e delle opere necessarie a garantirne il pieno svolgimento.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente:

N	Socio	Valore nominale azioni possedute	%
1	Comune di Alba Adriatica	4.550.546	4,55%
2	Comune di Ancarano	2.275.273	2,27%
3	Comune di Basciano	2.275.273	2,27%
4	Comune di Bellante	2.275.273	2,27%
5	Comune di Campi	2.275.273	2,27%
6	Comune di Canzano	2.275.273	2,27%
7	Comune di Castel Castagna	2.275.273	2,27%
8	Comune di Castellalto	2.275.273	2,27%
9	Comune di Castelli	2.275.273	2,27%
10	Comune di Cellino Attanasio	2.275.273	2,27%
11	Comune di Cermignano	2.275.273	2,27%
12	Comune di Civitella del Tronto	2.275.273	2,27%
13	Comune di Colledara	2.275.273	2,27%
14	Comune di Colonnella	2.275.273	2,27%
15	Comune di Controguerra	2.275.273	2,27%
16	Comune di Corropoli	2.275.273	2,27%
17	Comune di Cortino	2.275.273	2,27%
18	Comune di Crognaleto	2.275.273	2,27%
19	Comune di Giulianova	4.550.546	4,55%
20	Comune di Martinsicuro	4.550.546	4,55%
21	Comune di Montorio al Vomano	2.275.273	2,27%
22	Comune di Morro d'Oro	2.275.273	2,27%
23	Comune di Mosciano Sant'Angelo	2.275.273	2,27%
24	Comune di Nereto	2.275.273	2,27%
25	Comune di Notaresco	2.275.273	2,27%
26	Comune di Penna Sant'Andrea	2.275.273	2,27%
27	Comune di Rocca Santa Maria	2.275.273	2,27%
28	Comune di Roseto degli Abruzzi	4.550.546	4,55%
29	Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	2.275.273	2,27%
30	Comune di Sant'Omero	2.275.273	2,27%
31	Comune di Teramo	11.376.365	11,36%
32	Comune di Torano Nuovo	2.275.273	2,27%
33	Comune di Torricella Sicura	2.275.273	2,27%
34	Comune di Tortoreto	2.275.273	2,27%
35	Comune di Tossicia	2.275.273	2,27%
36	Comune di Valle Castellana	2.275.273	2,27%
	Totale	100.112.012	100,00%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020:

- Avv. Alessia Cognitti – Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato -
- Dott. Antonio Forlini – Consigliere -
- Dott. Alfredo Grotta – Consigliere -

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale e da una società di revisione. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 ed è composto da:

- Dott. Giuseppe Corradetti – Presidente –
- Dott. Massimo Felicioni - Sindaco effettivo –
- Dott. Paolo Lattanzi – Sindaco effettivo.
- Dott.ssa Ilaria Valentini – Sindaco Supplente
- Dott.ssa Manuela Cardelli – Sindaco Supplente -

La revisione legale dei conti è affidata alla società RIA GRANT THORNTON S.P.A. che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2018 è la seguente:

	Unità al 30/06/2019	Unità al 31/12/2018	Variazione
Dirigenti	3	4	(1)
Quadri	7	7	-
Impiegati	106	106	-
Operai	85	84	1
Totale	201	201	-

Il CCNL applicato è quello del settore "Gas-Acqua".

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1.2. Valutazione dei risultati.

La Società ha **individuato un indicatore per** la valutazione complessiva degli equilibri aziendali (economico, patrimoniale e finanziario) e conseguentemente per valutare nel complesso il **rischio da crisi aziendale**.

Tale indicatore (applicato da diverse società a controllo pubblico operanti nel territorio italiano) è pari alla somma dei seguenti sei parametri calcolati sulla scorta dei valori indicati nei bilanci e delle elazioni semestrali della società:

- A) $[(\text{attivo corrente} - \text{passivo corrente}) \div \text{Patrimonio netto}] \times 1,20$
- B) $[(\text{Risultato di esercizio} + \text{ammortamenti e svalutazioni}) \div \text{Valore della Produzione}] \times 1,50$
- C) $(\text{Risultato operativo netto} \div \text{Valore della Produzione}) \times 1,30$
- D) $[(\text{Patrimonio netto} \div \text{Capitale di terzi})] \times 3,0$
- E) $[(\text{Ricavi delle vendite} + \text{Altri ricavi}) \div \text{Totale attivo}] \times 1,50$
- F) $[(\text{Risultato di esercizio} \div \text{Valore della Produzione})] \times 1,50$

Il grado di rischio da crisi aziendale e il grado di equilibrio economico-finanziario-patrimoniale si misurano secondo la scala tassonomica sottoindicata:

Valore di K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
$K \geq 3,00$	Basso	Buon grado di equilibrio
$1,50 < K < 3,00$	Medio	Medio grado di equilibrio
$K \leq 1,50$	alto	Basso grado di equilibrio

Di seguito si indicano i risultati della valutazione:

PARAMETRO	BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018	BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017	BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2016
A – Stabilità finanziaria	-0,13255	-0,13839	-0,04657
B – Capacità di autofinanziamento	0,33381	0,26892	0,28195
C – Redditività gestionale	0,05160	0,05663	0,09138
D - Patrimonializzazione	3,02222	2,90556	2,81501
E – Intensità di utilizzo dell'attivo patrimoniale	0,29316	0,33150	0,26125
F – Redditività netta della gestione	0,00343	-0,06978	0,00045
Indicatore complessivo K	3,5717	3,3545	3,4035

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia al momento *da escludere*.

Infatti l'indicatore complessivo K ha assunto valori superiori a 3 negli esercizi presi in considerazione (2016, 2017 e 2018) ed il suo trend è in lieve crescita.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*
- e)

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato: - il regolamento per il reclutamento e le progressioni del personale; - il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni e di consulenza.	La società ha avviato un progetto di implementazione organizzativa in cui verranno definiti i seguenti regolamenti: - il regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori; - il regolamento per gli acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al punto precedente).
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato: 1) una struttura di <i>Internal Audit</i> , con il compito di valutare la funzionalità del sistema dei controlli interni e assicurare: il rispetto delle strategie aziendali; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali; conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza, alle politiche, ai piani, ai regolamenti e alle procedure interne.	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; - il Codice Etico; - il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La società ha promosso le seguenti iniziative: <i>Convenzione scientifica Ruzzo Reti – CETEMPS</i> : è stato sottoscritto un accordo quadro con il Centro di Eccellenza CETEMPS dell'Università dell'Aquila, finalizzato allo studio dell'acquifero del Gran Sasso <i>Convenzione con l'Università degli Studi di Teramo</i> : installazione presso le mense universitarie di due distributori di acqua non microfiltrata, da attingere gratuitamente attraverso idonei contenitori, al fine di sensibilizzare gli studenti al consumo dell'acqua pubblica. <i>Evento divulgativo "Go Green Red Blue"</i> : la società promuove una campagna di sensibilizzazione e di educazione all'economia circolare, cioè alla riduzione della produzione dei rifiuti. <i>Molino Green Festival</i> : evento di riflessione sui temi dell'economia sostenibile e solidale, di sensibilizzazione al sostegno dell'economia locale e alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio. <i>Progetto Plastic Free</i> : partecipazione a sostegno delle politiche "plastic free" nelle scuole dei territori comunali di Roseto degli Abruzzi e Giulianova.	

Teramo, 31 ottobre 2019.

Il Consiglio di Amministrazione:

F.to Avv. Alessia Cognitti

Presidente

F.to Dott. Antonio Forlini

Consigliere

F.to Dott. Alfredo Grotta

Consigliere